

	<b>PREVIGENTE FINO AL 13/6/2015</b>	<b>NUOVA NORMA DAL 14/6/2015</b>
<b>2621 C.C.</b>	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <b>con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto</b>, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero <b>ancorché oggetto di valutazioni</b> ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con <b>l'arresto</b> fino a due anni.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.</p> <p>La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <b>al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto</b>, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, <b>previste dalla legge, consapevolmente</b> espongono fatti materiali <b>rilevanti</b> non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali <b>rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <b>concretamente</b> idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della <b>reclusione</b> da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

	<b>PREVIGENTE FINO AL 13/06/2015</b>	<b>NUOVA NORMA DAL 14/06/2015</b>
<b>2621 bis</b>		<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a <b>querela</b> della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<b>2621 ter</b>		<p>Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il <b>giudice</b> valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.</p>

## LE SOCIETÀ QUOTATE

2622 c.c	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, <b>cagionano</b> un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, <b><u>a querela della persona offesa</u></b>, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>.....<i>OMISSIS</i>.....</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali <b>non rispondenti</b> al vero ovvero omettono fatti materiali <b>rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, <b><u>sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</u></b></p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li><li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li><li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li><li>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li></ol> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
----------	--	--

	<b>SOCIETÀ NON FALLIBILI</b>	<b>SOCIETÀ FALLIBILI NON QUOTATE</b>	<b>SOCIETÀ QUOTATE</b>
<b>Soggetti attivi</b>	Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori		
<b>Condotta</b>	Esposizione di fatti materiali <i>rilevanti</i> non rispondenti al vero  Omissione di <i>fatti materiali rilevanti</i>  <i>Concreta</i> idoneità ad indurre altri in errore	Esposizione di fatti materiali <i>rilevanti</i> o di <i>lieve entità</i> non rispondenti al vero  Omissione di <i>fatti materiali rilevanti</i> o di <i>lieve entità</i>  <i>Concreta</i> idoneità ad indurre altri in errore	Esposizione di <b>fatti materiali</b> non rispondenti al vero  Omissione di <i>fatti materiali rilevanti</i>  <i>Concreta</i> idoneità ad indurre altri in errore
<b>Elemento soggettivo</b>	conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto		
<b>Danno</b>	<i>Non previsto</i>		
<b>Documento della condotta</b>	Bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge		
<b>Soglie di punibilità</b>	NO		
<b>Pena</b>	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Reclusione da 1 a 5 anni	Reclusione da 3 a 8 anni
<b>Attenuanti</b>	Nessuna pena se <u>lieve entità</u>	Reclusione da 6 mesi a tre anni per fatti di <u>lieve entità</u>	No
<b>Perseguibilità</b>	Su querela di parte	D'ufficio	D'ufficio
<b>Particolare tenuità del fatto</b>	si	si	No
<b>Prescrizione (art. 157 cp)</b>	6 anni o 7,5 anni	6 anni o 7,5 anni	8 anni o 10 anni

## FATTI RILEVANTI

<p>NOZIONE DI “RILEVANZA”(ssuu 22474/2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ è rilevante l'informazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell'impresa».</li> <li>✓ è la pericolosità conseguente alla falsificazione poiché si tratta di un reato di pericolo (concreto) delle "nuove" false comunicazioni sociali</li> <li>✓ non è più ancorata a soglie numeriche</li> <li>✓ è apprezzata dal giudice in relazione alle scelte che soci, creditori, potenziali investitori, <b>potrebbero</b> effettuare</li> <li>✓ deve riguardare dati informativi essenziali, idonei ad ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli</li> </ul>
<p>Potenzialità ingannatoria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ esposizione in bilancio di un bene inesistente</li> <li>✓ omissione di un bene esistente</li> <li>✓ falsa valutazione di un bene</li> </ul>
<p>Falso quantitativo</p>	<p>Impropria indicazione delle quantità</p>
<p>Falso qualitativo</p>	<p>Impropria appostazione di dati veri Impropria giustificazione causale di voci reali</p>
<p>DOLO SPECIFICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ «consapevolmente»</li> <li>✓ «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»</li> </ul>

## LE VALUTAZIONI

<b>Cass. nr. 33774/15</b>	le false valutazioni in bilancio non sono più previste dalla legge come reato, realizzandosi una vera e propria 'abolitio criminis'. Ciò comportava, in sostanza, che chi fosse stato condannato (o aveva un procedimento in corso) per un falso in bilancio di tipo valutativo commesso prima del 14.6.15, avrebbe potuto ottenere la revoca della sentenza di condanna ovvero, nel caso di procedimento in corso, un'archiviazione o una sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
<b>Cass. nr. 890/16</b>	nel nuovo falso in bilancio il riferimento ai fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale delle valutazioni. Il falso valutativo, dunque, continua ad essere reato sia che il fatto sia stato commesso prima del 14.6.15 sia dopo tale data. È fondata nel presupposto che l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» si sostanzia in una proposizione di natura tipicamente concessiva, introdotta da congiunzione "ancorché", notoriamente equivalente ad altre tipiche e similari ("sebbene", "benché", "quantunque", "anche se" ecc.). Le si attribuisce, conseguentemente, finalità "ancillare", con funzione esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale. In altre parole, si sostiene che il legislatore dell'epoca volle semplicemente significare che, nei "fatti materiali" oggetto di esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, erano (sono) da intendersi ricompresi anche quelli "oggetto di valutazione".
<b>Sentenza nr. 6916/16</b>	la Corte torna sui principi espressi nella pronuncia nr. 33774/15, affermando la irrilevanza penale del falso valutativo. La decisione fonda il presupposto nella locuzione voluta dal legislatore di "fatti materiali rilevanti" intendo per tali i "fatti" e non le valutazioni.
<b>Ordinanza nr. 9186/16</b>	le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire se la modifica dell'art. 2621 c.c., per effetto della L. 69/2015, nella parte in cui, disciplinando le false comunicazioni sociali, non ha riportato l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.
<b>SS.UU. sentenza nr. 22474/16</b>	il falso valutativo continua ad avere rilevanza penale anche a seguito della riforma intervenuta con la L. n. 69/15 nel presupposto che le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente.

<b>Indicazioni in bilancio</b>	<b>QUANDO RILEVANO PENALMENTE</b>
Fatture da emettere	Se si tratta di ricavi per fatture da emettere riferite ad operazioni inesistenti
Principio di competenza	Se dai documenti giustificativi dell'iscrizione di un valore emerge chiaramente un'annualità diversa.
Iscrizioni di partecipazioni sociali	Se non è svalutata una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata o fatti espliciti di insussistenza del patrimonio
Iscrizione di crediti	Quando l'iscrizione in bilancio è priva di un valido giustificativo (un contratto, una prestazione, ecc)
Crediti inesigibili	Quando siano definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore
Omessa indicazione di un debito	Se il debito deriva da un contenzioso nel quale la società è rimasta definitivamente soccombente
Ricavi gonfiati	Sempre perché si tratta di un fatto materiale non rispondente al vero che non è in alcun modo suscettibile di valutazione omesso in bilancio
Costi non indicati	Se si è in presenza di costi effettivamente sostenuti ma non riportati in bilancio si configura un fatto non rispondente al vero
Conti bancari	L'omessa indicazione dell'esistenza di conti bancari ovvero l'indicazione di conti non esistenti costituisce un fatto materiale non vero
Fatture false	I rapporti regolati da falsa fatturazione costituiscono un fatto materiale non corrispondente al vero
Vendita di beni	L'omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di un bene rappresenta un fatto materiale non rispondente al vero

## CONCORSO CON ALTRI REATI

### **FALLIMENTARE ART. 216 L.F.**

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

### **ART. 223 L.F.**

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

- 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli **2621, 2622**, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
- 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.



# **I REATI TRIBUTARI**

## **REATI DICHIARATIVI**

- ✓ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O DOCUMENTI PER OP INESISTENTI
- ✓ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI
- ✓ DICHIARAZIONE INFEDELE

## **REATI DOCUMENTALI**

- ✓ OMESSA DICHIARAZIONE
- ✓ EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
- ✓ OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

## **REATI OMISSIVI**

- ✓ OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE
- ✓ OMESSO VERSAMENTO DI IVA
- ✓ INDEBITA COMPENSAZIONE
- ✓ SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

# **I CASI FREQUENTI DI CONCORSO DI TERZI**

➤ **L'AMMINISTRATORE DI FATTO**

➤ **IL PROFESSIONISTA CONSULENTE**

➤ **IL SINDACO**

## **AMMINISTRATORE DI FATTO**

**art. 2639 c.c.: per i reati previsti in ambito societario al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Le disposizioni sanzionatorie si applicano anche a chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.**

## AMMINISTRATORE DI FATTO

<b>No esclusività</b>	non deve necessariamente esercitare le sue funzioni in via esclusiva, può anche affiancare o collaborare con l'amministratore di diritto;
<b>Continuatività</b>	esercizio di atti tipici protratto nel tempo, con ripetitività e sistematicità, che si possa qualificare come inserimento nell'attività dell'impresa. sono esclusi i soggetti che compiono singoli atti di gestione e/o sporadiche "intromissioni" nelle scelte sociali.
<b>Significatività</b>	esercizio "in modo significativo" dei "poteri tipici", operazioni fondamentali tipiche dell'organo amministrativo e dei poteri dallo stesso esercitati.  Non assumono rilievo le mere mansioni esecutive, di scarsa rilevanza ovvero di natura accessoria,

## CONCORSO DEL CONSULENTE

<b>Cass. 8349/2016</b>	Risponde in concorso nella bancarotta fraudolenta il legale sia della società fallita sia della società acquirente di un magazzino perché aveva piena conoscenza dei propositi distrattivi degli amministratori. Aveva infatti assistito questi ultimi a predisporre gli strumenti giuridici diretti alla sottrazione del valore reale del magazzino ai creditori
<b>Cass. 21838/2014</b>	Il commercialista che incassa assegni sproporzionati per asserite prestazioni professionali risponde in concorso con l'amministratore nel reato di bancarotta per distrazione. È sufficiente un dolo generico e pertanto non occorre la consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa né l'azione con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
<b>Cass. 27207/2013</b>	Il consulente aziendale che suggerisce un'operazione di affitto di azienda volta a trasferire la disponibilità del bene locato ad un'altra società di cui egli stesso era amministratore concorre nella bancarotta perché è a conoscenza dei propositi distrattivi degli amministratori.
<b>Cass. 40332/2013</b>	Il commercialista amministratore della società, avendo specifiche conoscenze in virtù della professione esercitata, non può sostenere di non essere a conoscenza delle operazioni societarie che hanno condotto al fallimento.
<b>Cass. 39988/2012</b>	I consulenti commercialisti, legali ecc concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, danno consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici volti a sottrarre i beni a creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare il proposito criminoso del cliente.

## IL CONCORSO DEI SINDACI

<b>Cass. 15639/2016</b>	Il sindaco di fatto può rispondere a titolo di concorso omissivo della bancarotta fraudolenta documentale degli amministratori qualora omessa consapevolmente gli obblighi impostigli dalla legge, accettando il rischio di una tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili
<b>Cass. 19470/2016</b>	I componenti del collegio sindacale possono rispondere in concorso del delitto di bancarotta fraudolenta posto in essere dagli amministratori a titolo di concorso omissivo, sotto il profilo della violazione dell'obbligo giuridico di controllo
<b>Cass. 14045/2016</b>	Nei delitti di bancarotta il concorso del collegio sindacale può realizzarsi anche mediante una condotta omissiva del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale ma include il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione contabile
<b>Cass. 18985/2016</b>	I sindaci concorrono nel reato di bancarotta anche per omesso esercizio del controllo che non si esaurisce nella semplice verifica contabile dei documenti messi a disposizione dagli amministratori, ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale a garanzia non soltanto dell'interesse dei soci ma anche dei creditori sociali
<b>Cass. 9266/2015</b>	Concorso in bancarotta fraudolenta documentale per i sindaci che si limitano a porre in essere verifiche formali sui conti della società senza approfondire la realtà.

## IL CONCORSO NEI REATI TRIBUTARI

<b>Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000</b>	le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da professionista o da intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
<b>Presupposto soggettivo</b>	la nozione di “professionista” va intesa in senso sostanziale e quindi chiunque, nell’esercizio della professione, svolge attività di consulenza fiscale (commercialisti, consulenti, avvocati e così via)
<b>Presupposto oggettivo</b>	Occorre la “serialità” nell’elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione. Occorre così una certa abitudine, ripetitività della condotta incriminata, assumendo carattere di riproducibilità anche in futuro.
<b>Sequestro</b>	il concorso nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e può essere disposto il sequestro preventivo per equivalente indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa a prescindere dall’arricchimento personale di ciascuno

## IL CONCORSO NEI REATI TRIBUTARI

<b>Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000</b>	le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da professionista o da intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
<b>Presupposto soggettivo</b>	la nozione di “professionista” va intesa in senso sostanziale e quindi chiunque, nell’esercizio della professione, svolge attività di consulenza fiscale (commercialisti, consulenti, avvocati e così via)
<b>Presupposto oggettivo</b>	Occorre la “serialità” nell’elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione. Occorre così una certa abitudine, ripetitività della condotta incriminata, assumendo carattere di riproducibilità anche in futuro.
<b>Sequestro</b>	il concorso nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e può essere disposto il sequestro preventivo per equivalente indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa a prescindere dall’arricchimento personale di ciascuno



<b>Cass. 1999/2018</b>	Il consulente che in qualche modo partecipa alla frode commessa dal proprio cliente concorre nel reato tributario per il sol fatto di essere consapevole del delitto perpetrato pur non essendo lui l'ispiratore. Scatta poi l'aggravante, se svolge abitualmente una generica consulenza fiscale e il sequestro può essere eseguito nei suoi confronti anche se non ha tratto alcun concreto profitto.
<b>Cass. 24967/2015</b>	Risponde in concorso il consulente tributario che in qualsiasi modo abbia istigato o determinato il soggetto tenuto all'obbligo dichiarativo ad indicare elementi mendaci rilevanti penalmente
<b>Cass. 19335/2015</b>	Risponde in concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false il consulente fiscale che consapevole delle caratteristiche delle fatture, rediga ugualmente la dichiarazione dei redditi (sentenza riportata nella circ. 1/2018 gdf)
<b>Cass. 19335/2015</b>	Se è dimostrato che il cliente ha agito per evadere le imposte, è ininfluyente la finalità che ha animato il consulente nella sua condotta agevolativa, poiché rileva esclusivamente che fosse cosciente del proprio comportamento e del fatto di interagire con la condotta illecita del proprio assistito.